



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
1 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE LEGA NAVALE ITALIANA DI ORTONA

Revisione	Data	Descrizione
A	12/03/2006	Prima emissione. Approvato dalla'Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 marzo 2006
B	09/04/2011	Revisione. Modificati gli articoli 1-10-10bis-11-12-13-15-46-48 Approvato dalla'Assemblea Ordinaria dei Soci del 9 aprile 2011
C	07/04/2013	Revisione. Modificati gli articoli 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-15-17-21-22-23-24-25-29-30-31-32-39-40-41-46-49-51-52-53-54-56-58-60-61-62-63-64-65-66-67-69-70-71-73-74 Aggiunti la premessa e gli articoli 20 bis-20 ter Eliminati gli articoli 42-43-44-45-47-48-72 Approvato dall' Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 marzo 2013
D	20/10/2013	Revisione Modificati gli articoli 5-16-26-40-51-54-63-74 su segnalazione della Presidenza Nazionale e conseguente approvazione Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20/10/2013
E	20/10/2013	Revisione Modificati gli articoli 2-3-4-5-13-14-15-17-20-20bis-22-23-38-40-41-46-51-54-57-60-66-67-70-71-73 Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20/10/2013 Ratificato dalla Presidenza Nazionale con provvedimento n° 2446 del 29.10.2013
F	23/11/2014	Revisione Modificata la premessa. Modificati gli articoli 1-4-10-14-15-18-20 ter-22-23-25-32-39-40-41-46- dal 49 al 75 Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/11/2014.
G	20/12/2015	Modificati gli articoli 40 – 41 – 68 a seguito delle osservazioni della Presidenza Nazionale sulla versione F Ratificato dalla Presidenza Nazionale con provvedimento n° 2617 del 30.11.2015 Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20/12/2015



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
2 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

Premessa

Il presente Regolamento interno è redatto in conformità ai principi della Lega Navale Italiana (di seguito L.N.I.) contenuti nello Statuto (di seguito Sn), nel Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana (di seguito Rn), e nelle circolari della Presidenza Nazionale che dettano le norme generali per la formazione dei regolamenti interni, la gestione delle basi nautiche, l'assegnazione dei posti barca e le istruzioni ai dirigenti. Con il presente Regolamento si è inteso disciplinare il corretto svolgersi della vita associativa sezionale nel rispetto dei principi e finalità statutarie, nei loro molteplici aspetti, promuovendo e incentivando l'attività dei soci verso le iniziative rivolte ai seguenti settori: a) diffusione della cultura marinara; b) promozione delle attività e degli sport nautici con la costituzione di gruppi sportivi a carattere nautico; c) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino; d) promozione sociale; e) supporto a programmi di enti e istituzioni di pronto intervento e soccorso in mare. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento della Lni ed alle norme dettate dalla Presidenza nazionale.

A) DEI SOCI E DELLE SEDI

art. 1)- I soci sono la forza vitale dell'Associazione; essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità del sodalizio con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell'associazione con l'apporto della propria preparazione culturale marittima e della propria esperienza, sempre tese a far prevalere gli interessi sociali su quelli personali.

I soci della Lega Navale Italiana, nei loro rapporti interpersonali, devono assumere come codice di comportamento lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese ed il mutuo rispetto.

Essi devono improntare a cordialità e rispetto i rapporti con la dirigenza della propria struttura periferica alla quale hanno sempre diritto di richiedere informazioni e chiarimenti ottenendo adeguato riscontro; a tal fine possono anche avanzare istanze, denunce e ricorsi purché formulati in termini civili e corretti, e tale facoltà non si configuri come attività ricorrente e prevalente sul dovere collaborativo e propositivo per il consolidamento del sodalizio.

Tutti i soci sono tenuti a conoscere e ad osservare le norme dello Statuto LNI, del Regolamento allo Statuto, del Regolamento Interno nonché quelle attuative del Regolamento Interno deliberate dal Consiglio Direttivo di Sezione.

Il diritto a frequentare la Sede Sociale o/e le Sedi Nautiche e a partecipare alle attività promosse dalla Sezione spetta esclusivamente ai Soci della L.N.I. in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno solare di riferimento. La fruizione dei Servizi erogati dalla Sezione spetta ai Soci in regola con il versamento delle quote supplementari previste per ogni tipo di servizio. I Soci possono frequentare le Sedi Sociali e Nautiche nelle ore di apertura stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione (di seguito C.D.S).

art.2)-I Soci sono obbligati a lasciare ed ad aggiornare un recapito telefonico e/o telematico di reperibilità per comunicazioni di carattere amministrativo e per far fronte a cause di necessità. In caso di impossibilità a comunicare e la corrispondenza, ordinaria e/o raccomandata, venga restituita al mittente perché il destinatario è sconosciuto e/o per compiuta giacenza e/o rifiutata,



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
3 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

la Sezione ritiene assolto i propri obblighi ed autorizzata ad esercitare i propri diritti compresa la rimozione forzata delle unità da diporto ormeggiate nella base nautica declinando ogni responsabilità. Le comunicazioni per posta elettronica producono gli stessi effetti amministrativi della posta ordinaria.

art.3 I soci in occasione di eventi promozionali, sportivi, sociali e conviviali possono invitare nella sede sociale ospiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. essere socio ordinario o assimilato;
2. essere in regola con il tesseramento;
3. aver presentato domanda (anche via email, o fax) alla presidenza almeno tre giorni prima con l'indicazione del numero delle persone che si intende invitare, le generalità delle stesse, il giorno della loro frequenza e i servizi di cui vogliono usufruire.

Il Presidente concede l'autorizzazione tenuto conto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal CdS per ciascun evento.

Può altresì il Presidente, fermo le condizioni di cui ai punti 1,2,e 3 su conforme parere del CdS autorizzare l'uso della base nautica per l'organizzazione di piccoli eventi ricreativi da parte di soci, singoli o associati fissandone le condizioni, compresi eventuali ristori per la fruizione dei servizi.

art.4)-Il Socio può ottenere un permesso con validità giornaliera per ospitare non soci o familiari non soci componenti lo stesso equipaggio esclusivamente per le uscite in mare o nei casi espressamente previsti dal C.d.S. Le domande per ospitare non soci, da produrre ordinariamente almeno con un giorno di anticipo (anche via fax o email) sono accolte o rigettate con giudizio inappellabile del Presidente della Sezione o in sua assenza del Vice Presidente ovvero di un Consigliere, tenuto conto della disciplina deliberata all'uopo dal CdS. In caso di mancato pronunciamento si applica il silenzio assenso. E' istituito un Registro Ospiti. Fuori delle ipotesi previste i non soci che venissero a trovarsi all'interno delle basi nautiche verranno considerati abusivi ed invitati ad allontanarsi immediatamente dalla sede o dalle basi nautiche; la Sezione sarà manlevata da ogni responsabilità per i danni a loro accorsi. La presenza di ospiti non autorizzati nella sede sociale o nelle basi nautiche configura una violazione al Regolamento Interno da parte del socio ospitante.

art.5)-Gli ospiti del Socio invitante devono essere accompagnati da quest'ultimo il quale è personalmente ed illimitatamente responsabile del loro comportamento, dei danni a loro stessi accorsi anche nell'utilizzo dei servizi del sodalizio, e di ogni eventuale danno da essi causato. Ogni prestazione o servizio a titolo oneroso è a totale carico del socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti con la Dirigenza o con i preposti ai vari servizi.

La sezione non risponde di infortuni o infermità conseguenti all'uso o frequentazione della sede nautica, della sede sociale e delle strutture di proprietà quando non conseguenti a fatti riconducibili alla responsabilità del sodalizio.

art.6)-E' fatto divieto assoluto di utilizzare le Sedi per riunioni o manifestazioni promosse da altri Enti o Sodalizi. Solo in casi eccezionali il C.d.S. e/o il Presidente possono autorizzare tali riunioni.

art.7)- I Soci non possono invitare nelle Sedi autorità, personalità e giornalisti se non preventivamente autorizzati dal Presidente e/o dal C.d.S. E' fatto assoluto divieto di svolgere attività politica nei locali delle Sedi.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
4 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

art.8)-In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I. in campo marinaro, il Presidente di Sezione e/o il C.d.S. possono diramare inviti a persone estranee per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgativo o a manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti sociali.

art.9)-E' doveroso atto di cortese solidarietà associativa accogliere, come graditi ospiti, i Soci di altre strutture periferiche in visita occasionale o di passaggio nelle Sedi.

B) DEL TESSERAMENTO E QUOTE POSTO BARCA

art.10)-I Soci sono tenuti a versare le quote associative(quota nazionale più quota supplementare) entro il 31 marzo esclusivamente tramite versamento con C/C postale, o bonifico bancario, o pagamento con pos/carta di credito(con spesa a carico del socio pari al 1,5% della somma versata). I Soci che rinnovano il tesseramento dopo la scadenza sono tenuti al versamento di una indennità di mora come stabilito dall'art. 7 del Regolamento allo Statuto. I Soci Delegati Scolastici sono tenuti al solo pagamento delle quote di frequentazione Sede. I Soci che non rinnovano il tesseramento entro il 30 settembre perdono la qualità di Socio, l'anzianità ed i diritti acquisiti. Le procedure per il ripristino dello status associativo sono dettate dalle norme regolamentari nazionali. .

art.11)- Le quote supplementari di frequenza dovute dai proprietari di unità da diporto stabilite anno per anno dal C.d.S., sentito il parere dei Revisori dei Conti, non inferiori a circa il 60% delle tariffe praticate sul mercato locale, sono da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, con determinazione del C.d.S., a rate di -importo stabilito dal C.D.S. con prima rata entro il 31 marzo e seconda rata entro e non oltre il 30 giugno. Il Socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote posto barca già versate ed è tenuto ad effettuare il pagamento dell'intera tariffa anche nel caso in cui, assegnatario di posto, non occupi l'ormeggio e questi venga momentaneamente assegnato ad altro Socio supplente. Il C.d.S., in casi eccezionali e documentati dal Socio, può autorizzare la deroga a tale principio.

art.12)-Il pagamento della quota associativa dopo le scadenze stabilite comporta una maggiorazione della rata pari al 10% dell'importo se il pagamento avviene dopo il 31 marzo ed entro il 30 giugno, del 20% se il pagamento avviene dopo il 30 giugno ed entro il 30 settembre.

art.13)-I Soci sono tenuti al versamento delle quote associative previste annualmente dalla Presidenza Nazionale e delle quote supplementari di frequenza stabilite annualmente dal C.d.S. I Soci assegnatari di posto barca sono tenuti al pagamento della quota prevista per l'iscrizione nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana. Il Socio che non regolarizza la propria posizione contributiva entro i termini prefissati dal presente regolamento perde il diritto a fruire del servizio e viene escluso per 3 (tre) anni consecutivi dalla assegnazione dell'ormeggio pur restando nella Lista d'attesa.

art.14)-I Soci non assegnatari di posto barca, compresi nella lista di attesa, che usufruiscono dei posti momentaneamente lasciati liberi dai Soci assegnatari, ferme restando le prescrizioni relative alle condizioni per l'assegnazione degli stessi fissati dal presente R.I. sono tenuti a versare le quote straordinarie stabilite dal C.d.S. Il versamento delle quote deve essere eseguito entro 7 giorni dalla richiesta, telefonica, telematica o scritta con lettera ordinaria, formulata dall'



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
5 di 18

Ufficio Segreteria della Sezione. In caso di ritardato pagamento si applicano le penalizzazioni così determinate: mora del 10% se il pagamento viene effettuato con un ritardo pari o inferiore a 30 giorni, mora del 20% se il pagamento è effettuato con un ritardo maggiore.

Classe	Lungh.	Lun.	Larg.	Punti
1	0.01 /	4.00	1.60	6.40
2	4.01 /	4.50	1.80	8.10
3	4.51 /	5.00	2.00	10.00
4	5.01 /	5.50	2.20	12.10
5	5.51 /	6.00	2.40	14.40
6	6.01 /	6.50	2.60	16.90
7	6.51 /	7.00	2.55	17.82
8	7.01 /	7.50	2.73	20.45
9	7.51 /	8.00	2.91	23.27
10	8.01 /	8.50	3.09	26.27
11	8.51 /	9.00	3.27	29.45
12	9.01 /	9.50	3.45	32.82
13	9.51 /	10.00	3.39	33.90
14	10.01 /	10.50	3.56	37.37
15	10.51 /	11.00	3.73	41.02
16	11.01 /	11.50	3.90	44.83
17	11.51 /	12.00	4.07	48.81
18	12.01 /	12.50	4.24	52.97
19	12.51 /	13.00	4.19	54.52
20	13.01 /	13.50	4.35	58.79
21	13.51 /	14.00	4.52	63.23
22	14.01 /	14.50	4.68	67.82
23	14.51 /	15.00	4.84	72.58
24	15.01 /	15.50	4.56	70.66
25	15.51 /	16.00	4.71	75.29
26	16.01 /	16.50	4.85	80.07
27	16.51 /	17.00	5.00	85.00
28	17.01 /	17.50	5.15	90.07
29	17.51 /	18.00	5.29	95.29
30	18.01 /	18.50	5.44	100.66
31	18.51 /	19.00	5.59	106.18
32	19.01 /	19.50	5.74	111.84
33	19.51 /	20.00	5.88	117.65

Art.15)-Nelle domande di ammissione o riammissione alla Sezione, il cui testo deve essere conforme allo schema di cui all'allegato A del Regolamento Statutario, gli aspiranti dopo aver preso attenta visione dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno di Sezione, dovranno:

- indicare la categoria nella quale desiderano essere inquadrati;
- sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di disciplinata osservanza delle norme dello Statuto L.N.I., del Regolamento allo Statuto, del Regolamento Interno di Sezione e delle delibere del CdS. Le quote associative annuali si suddividono in quota ordinaria e quota supplementare. La Quota associativa ordinaria è pari alla quota nazionale stabilita dalla Presidenza Nazionale L.N.I. ed è dovuta da tutti i Soci.

La quota supplementare annuale è dovuta da ogni Socio che frequenti la sede sociale e/o la sede nautica ovvero usufruisca delle infrastrutture, attrezzature e dei posti barca ed è suddivisa nelle seguenti categorie e punteggi:

- Socio Frequentatore Sedi..... punti 1,5
- Socio comproprietario unità da diporto.....punti 1,5
 - Socio Proprietario di Unità da diporto punti come da tabella.
- Socio Frequentatore Familiare convivente o di età inferiore a 18 anni.....punti 0,20
- Socio Frequentatore Disabile o di età da 18 fino a 25 anni.....punti 0,30

Per il calcolo della quota supplementare annuale si procederà nel seguente modo: per ogni categoria di soci verrà attribuito un punteggio, per i Soci Frequentatori il punteggio sarà fisso ed unico; per la categoria dei Soci Proprietari di unità da diporto verrà istituita una tabella per suddividere le imbarcazioni in classi, ed il punteggio, per ciascuna classe, verrà attribuito sulla base dell'unità da diporto in metri quadri, avendo come reale la lunghezza dell'unità da diporto, ed una variabile assegnata per la larghezza divisa per (2,50 dalla prima classe alla sesta) (2,75 dalla settima alla dodicesima) (2,95 dalla tredicesima alla diciottesima) (3,10 dalla diciannovesima alla ventitreesima) (3,40 dalla ventiquattresima alla trentatreesima). Ove la larghezza ecceda le misure di appartenenza alla classe di lunghezza la quota supplementare sarà calcolata sulla classe superiore ricomprendente la larghezza dell'unità da diporto in questione.

Il valore di ciascun punto sarà calcolato dividendo il totale del bilancio preventivo dell'anno a cui si riferiscono le quote, per il totale dei punti sviluppati dalle imbarcazioni e dalle altre categorie dei soci. Il totale dei punti attribuiti a ciascun socio formerà la quota supplementare individuale. Ai



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
6 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

proprietari di unità da diporto che scegliessero di occupare per le loro attività sociali, solo ed esclusivamente l'ormeggio con il gavitello alla ruota o al sottobanchina, verrà concessa una riduzione del 40% del punteggio spettante. Coloro che scelgono di occupare le aree a mare oltre che lo spazio a terra avranno un aumento di punteggio base del 20%. I soci assegnatari di posto barca sul molo sud - triangolo saraceni, pontile in ferro e sul pontile galleggiante beneficeranno di una riduzione del 20% del punteggio.

In caso di utilizzo provvisorio di posto barca, diverso da quello assegnato in via ordinaria, è dovuta la differenza tra le rispettive quote calcolata per dodicesimo di anno ed applicata a ciascun mese o frazione di effettivo utilizzo. Per i soci non assegnatari di posto barca che usufruiscono dell'assegnazione provvisoria di un posto barca sono tenuti al pagamento della quota di spettanza incrementata del 10%, calcolata per dodicesimo di anno ed applicata a ciascun mese o frazione di effettivo utilizzo. La frazione di mese, in entrambi i casi, è equiparata al mese intero. L'assegnazione provvisoria di un posto barca nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre comporta il pagamento della quota di spettanza, calcolata come sopra, incrementata del 50%.

Alle derive sportive dei soci, appartenenti ai gruppi sportivi, in sosta presso la zona sportiva vengono attribuiti 5.00 punti a prescindere dalla lunghezza. Alle derive sportive dei soci non appartenenti a gruppi sportivi si applicano i punteggi delle unità da diporto come da tabella del presente articolo.

Alle canoe, skiff, iole, pattini, surf in sosta presso la zona sportiva vengono attribuiti 3.00 punti.

In generale alle imbarcazioni, derive e alle attrezzature di cui sopra messe a disposizione gratuitamente del sodalizio, a richiesta formale del CdS. si applica una riduzione del 50% del punteggio spettante.

Le quote supplementari di frequentazione dei corsi di avviamento e/o di perfezionamento allo sport verranno stabilite annualmente dal C.D.S.

C) DELLO SPORT

art.16)-Le Basi Nautiche sono di supporto per le attività sociali, propagandistiche e sportive organizzate dalla Sezione e adibite allo stazionamento dei mezzi nautici di proprietà della stessa. Gli spazi che restano liberi sono a disposizione dei Soci della Sezione. In caso di manifestazioni i Soci fruitori di ormeggio se richiesto dal C.d.S. e/o dal Presidente di Sezione debbono lasciare liberi gli ormeggi con oneri a proprio carico e per il tempo necessario allo svolgimento delle manifestazioni.

art.17)-Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari la sezione può costituire i seguenti Gruppi Sportivi:

- vela
- modellisti
- pesca sportiva
- sub
- canottaggio e canoa
- sport acquatici in generale



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
7 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

Il Consigliere agli Sport, coadiuvato dai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi, deve redigere il Regolamento interno di ciascun Gruppo Sportivo in conformità alle norme del citato Regolamento Nazionale per i Gruppi Sportivi della L.N.I. edizione 24/6/1979 (art. 6 comma 4).

art.18)-Le derive veliche, e le canoe e/o Kayak di proprietà della Sezione, previa autorizzazione del Consigliere agli Sport e/o del Direttore Tecnico., sono, per allenamento e pratica, a disposizione dei Soci i quali si assumono ogni responsabilità per l'uso di dette derive sia verso la Sezione che verso terzi. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà ed è a loro demandata, anche, l'assistenza durante le uscite in mare di cui assumono ogni responsabilità. Le derive e le imbarcazioni devono essere adeguatamente fornite dalla Sezione di idonea polizza assicurativa.

art.19)-Tutte le manifestazioni sportive sia a livello amatoriale, di propaganda o agonistiche devono essere organizzate nel pieno rispetto delle norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate dalle competenti autorità e preventivamente approvate dal C.d.S.; è competenza del Consigliere allo Sport e dei Direttori Tecnici dei vari settori organizzanti accertarsi del rispetto di tali norme. Il Consigliere allo Sport, i Direttori Tecnici e gli Istruttori debbono prendere visione, oltre che dei Regolamenti delle Federazioni Sportive del C.O.N.I. anche del Regolamento dei Centri Nautici L.N.I. e del Regolamento per i Gruppi Sportivi della L.N.I. e rispettarli scrupolosamente; assumono, alla pari, ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone addebitabili al mancato rispetto delle norme ed in particolare per quelle previste per la salvaguardia della vita umana in mare.

art.20)-Qualsiasi Socio che frequenti la sede sociale o le basi nautiche, ovvero partecipi ad attività sportive o sociali organizzate dal sodalizio, pone a suo rischio e carico qualsiasi sinistro che eventualmente potrà subire o arrecare ad altri, manlevando la Sez. di Ortona della L.N.I. i suoi organi e Soci, e le persone incaricate dalla stessa L.N.I. di svolgere una qualsiasi funzione o attività sociale, da ogni responsabilità.

D) DELLE BASI NAUTICHE

art. 20 bis)- La Sezione dispone di sistemazioni di ormeggio ai pontili galleggianti, al molo sud-triangolo saraceni, al sottobanchina e alla ruota. Il numero dei posti d'ormeggio disponibili è in funzione di diversi elementi, alcuni dei quali variabili nel tempo: a) dimensioni e caratteristiche dello specchio acqueo in concessione; b) profondità dei fondali; c) spazi di manovra; d) caratteristiche fisiche degli ormeggi; e) esposizione ai venti e alle mareggiate. In funzione dei suddetti elementi il CdS approva, annualmente, il piano degli ormeggi. Il posto barca non è cedibile, né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa né può essere concesso a tempo indeterminato. I posti barca disponibili, possono essere utilizzati per dare ospitalità temporanea ai soci della Lni in transito. La dirigenza ha facoltà di utilizzare 2 posti barca momentaneamente resisi liberi, per esigenze di ospitalità, al di fuori della graduatoria di merito. L'ospitalità dovrà essere temporanea e per fini istituzionali. I posti barca possono essere occupati nel rispetto delle indicazioni, istruzioni, direttive emanate dal C.d.S., in conformità al presente regolamento.

art. 20 ter) Tenuto conto delle finalità statutarie della Lni relativamente alla promozione ed alla fruizione delle attività marinare, la sezione riserva il tre per cento dei posti barca ai pontili ai soci disabili. L'assegnazione di detti posti avverrà su domanda corredata da apposito certificato



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

Pagina
8 di 18

“Regolamento Interno di Sezione”

rilasciato dalla competente commissione Asl (legge 104/92 e succ. mod.) da cui risulti il riconoscimento dell'handicap; qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti, sarà stilata apposita graduatoria, tenuto conto della gravità dell'handicap certificato e secondo le norme previste ai successivi articoli. Indipendentemente dalla qualità di socio, e nei limiti delle potenzialità tecniche ed organizzative, la sezione è impegnata ad agevolare lo sbarco e l'imbarco dei disabili che ne facciano occasionale richiesta.

art.21)-Il posto barca è concesso al Socio e non alla sua unità da diporto ed ogni Socio può usufruire di un solo posto barca.

art.22)-Per usufruire degli ormeggi e dei servizi dei pontili galleggianti e dei posti a terra i Soci, pena l'esclusione,devono :

- a) Essere in regola con il pagamento delle quote alle scadenze stabilite.
- b) Essere proprietario dell'unità da diporto.
- c) Aver iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. ed essere in regola con la relativa quota di iscrizione annuale.
- d) Avere ottemperato all'obbligo dell'assicurazione RC dell'unità da diporto, estendendo l'assicurazione contro i danni per forza maggiore, incendio e furto oltre che per la perdita totale, e fornendo fotocopia dei documenti assicurativi obbligatoriamente intestati al proprietario dell'unità da diporto entro 10 giorni dalla stipula o rinnovo.
- e) Assumere l'impegno di non utilizzare l'unità da diporto per fini commerciali e/o di lucro di qualsiasi natura.
- f) Assecondare l'opera di propaganda della Sezione mettendo l'unità da diporto a disposizione,anche saltuariamente, del C.d.S., previo adeguato preavviso.
- g) Aver dichiarato e sottoscritto di conoscere e accettare le norme del Regolamento Interno ed in particolare quelle riguardanti il contenzioso e le assunzioni di responsabilità nonché quelle attuative del Regolamento Interno deliberate dal CdS.

art. 23)-La proprietà di una imbarcazione da diporto deve risultare dal libretto di navigazione; si specifica inoltre:

- a) qualora l'imbarcazione non sia soggetta ad immatricolazione, il socio dovrà allegare un documento comprovante la proprietà;
- b) in caso di comproprietà dell'imbarcazione dovranno essere specificati i nominativi dei comproprietari e dovrà essere designato, tra i comproprietari, quello che assumerà la titolarità dell'assegnazione dell'ormeggio e la responsabilità nei confronti della sezione;
- c) nel caso di due proprietari, l'assegnatario dovrà avere una quota di proprietà non inferiore al 50% dei carati dell'imbarcazione.

Ove invece i proprietari siano più di due, la quota di proprietà dell'assegnatario dovrà essere non inferiore a quella degli altri singoli comproprietari; d) i requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma autenticata o apposta innanzi al presidente o a un membro del CdS, da tutti i caratisti o dal contratto di acquisto con firme autenticate; eventuali dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione per tre anni dei soci comproprietari dalle graduatorie per l'assegnazione dei posti barca. I comproprietari devono essere tutti soci ordinari della sezione.

art. 24)-Più Soci comproprietari di una unità da diporto possono chiedere l'assegnazione di un posto barca; tutti sono tenuti all'osservanza delle norme del Regolamento Interno ma soltanto



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
9 di 18

uno di essi, Socio Ordinario, deve essere indicato come titolare dell'assegnazione. Nel caso di morte del Socio comproprietario indicato come titolare di posto barca un Socio comproprietario può subentrare, per un periodo di assegnazione disposto dal Consiglio Direttivo di Sezione, al posto del titolare, acquisendo la quota del socio titolare di posto barca deceduto. Scaduto il periodo di assegnazione rientra nella normativa ordinaria di assegnazione.

art. 25)-E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci o a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci, o che siano soltanto usufruttuari o comodatari di una unità da diporto di Soci o non soci, ad esclusione degli usufruttuari soci con legami di parentela fino al 2° grado con altro socio; e altresì vietata l'assegnazione di posti barca agli usufruttuari o comodatari di unità da diporto di proprietà di società di comodo con esclusione degli utilizzatori riportati nel contratto di leasing, purchè soci.

art. 26)-Il posto barca non è cedibile, nè alienabile con o senza l'unità da diporto che l'occupa, da parte del Socio assegnatario. L'assegnazione del posto barca, in caso di decesso del Socio titolare, è confermata, per l'anno in corso, a favore dell'erede, purchè anch'esso Socio. L'erede di cui sopra, divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi soci, per aspirare ad ottenere l'assegnazione del posto barca nell'anno successivo deve avanzare domanda di essere incluso nell'apposita lista d'attesa e la sua richiesta deve essere valutata esclusivamente sulla base dei criteri che regolano la formazione della graduatoria annuale. In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi soci della struttura periferica, l'assegnazione decade e l'imbarcazione deve essere rimossa.

art. 27)-Il Socio assegnatario, sotto la sua esclusiva responsabilità per ogni fatto doloso o colposo, può far utilizzare la propria unità da diporto:

- a) ai propri familiari, purchè anch'essi Soci della Sezione
- b) ad altri Soci della Sezione non in modo subordinato e continuativo che, se non assegnatari di posto barca, sono tenuti al pagamento della quota di frequentazione base nautica. I Soci di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, devono essere autorizzati per iscritto da chi ne ha potestà.

art. 28)-La concessione del posto barca a terra ed in mare non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione.

art. 29)-L'atto di assegnazione del posto barca secondo le procedure del presente regolamento, comporta come unico obbligo per la L.N.I. Sezione di Ortona, quello di concedere il pacifico godimento dello spazio acqueo o area a terra assegnata, per il periodo determinato, nei limiti delle esigenze del sodalizio e delle disposizioni ordinarie e straordinarie di sicurezza. Il C.D.S. si riserva la facoltà di variare, sia pure temporaneamente, i posti di ormeggio per esigenze tecniche ed operative, nonché per necessità organizzative, previa comunicazione all'assegnatario.

art. 30)-Il socio assegnatario, preliminarmente all'uso del posto barca, deve verificare con i propri mezzi o servendosi di esperti esterni alla L.N.I. sezione di Ortona comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, la conformità dell'ormeggio assegnatogli in tutte le parti che lo compongono (corpi morti, catenarie, cime di ormeggio, brache, gavitelli, boe, bitte ecc.) o del posto a terra, alle proprie esigenze, alle caratteristiche della propria imbarcazione e la rispondenza alle caratteristiche di sicurezza nell'uso dello stesso, anche in considerazione della



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
10 di 18

presenza delle altre imbarcazioni ormeggiate o attigue, rimanendo egli stesso responsabile nel periodo dell'assegnazione del mantenimento delle condizioni necessarie ai fini di sicurezza. Il socio assegnatario è responsabile per i danni e le modifiche arrecate alle strutture assegnategli.

art. 31)-La Lega Navale Italiana Sezione di Ortona, dispone di un servizio di videosorveglianza per motivi di sicurezza e non dispone di alcun servizio di vigilanza o di sistemi atti ad impedire l'accesso alle banchine o la sicurezza dell'approdo.

art. 32)-E' fatto espresso divieto agli assegnatari dei posti barca di consegnare chiavi od altri strumenti atti a consentire l'accesso alla Sede Nautica o alle proprie imbarcazioni a terzi ed a soggetti non appartenenti alla L.N.I. sez. di Ortona , salvo la espressa autorizzazione del Presidente ed esclusivamente per esigenze tecniche operative di sicurezza e comunque per il tempo strettamente necessario per l'attuazione delle indicate operazioni.

art. 33)-E' vietata espressamente la concessione del posto-barca assegnato in godimento a terzi.

art. 34)-È espressamente vietato lo scambio dei posti barca fra Soci della L.N.I. sez. di Ortona senza espressa autorizzazione scritta della Presidenza di Sezione.

art. 35)-È espressamente vietato lo scambio dei posti barca assegnati dalla Sezione della Lega Navale di Ortona, con altri posti barca italiani ed esteri qualunque sia il canale attraverso il quale si realizzi lo scambio. È fatto espresso divieto agli *internet providers* , di considerare gli approdi in concessione della Lega Navale Italiana Sezione di Ortona oggetto di scambio con altri approdi.

art.36)-I Soci assegnatari dell'area in concessione della Lega Navale Sez. di Ortona per l'ormeggio con i gavitelli, sono tenuti ad ancorare le imbarcazioni con materiale proprio: corpo morto,catene, ancore, cime, brache, cavitelli, boe, bitte, a loro spese e cura; i Soci sono altresì tenuti al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'ormeggio essendo essi stessi direttamente responsabili dei danni arrecati a terzi. Nelle ipotesi di punto di ormeggio preesistente si fa riferimento all'art. 30 del presente R.I.

art.37)-L'uso temporaneo dei posti barca può essere concesso agli Enti e ai Circoli Nautici Soci sostenitori della Sezione o alle Forze dell'Ordine sempre che l'unità da diporto o da soccorso sia di proprietà e/o in uso per comodato dell'Ente, del Circolo Nautico o delle Forze dell'Ordine e che sia utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche, sportive e di soccorso.

art.38 - L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria in cui sono inseriti tutti i Soci aventi diritto. Detta graduatoria costituisce la lista d'attesa attraverso la quale, in modo esclusivo e tassativo, si può ottenere l'assegnazione.

art.39)-Il socio, per essere assegnatario di posto barca, deve presentare entro il 30 novembre di ogni anno, specifica domanda scritta indirizzata al Presidente. In detta domanda dovranno essere specificati il tipo e le dimensioni dell'unità da diporto e dovrà essere allegata copia della licenza di navigazione, per le navi e imbarcazioni da diporto; in alternativa, per i natanti da diporto, il socio dovrà fornire copia del libretto motore, certificazione di proprietà. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione per tre anni del socio (o dei soci comproprietari) dalle graduatorie per l'assegnazione dei posti barca. Il socio che è stato assegnatario di un posto



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
11 di 18

barca, non è tenuto, negli anni successivi e per l'intera durata del periodo di assegnazione, alla presentazione della domanda. E' invece tenuto a comunicare la eventuale rinuncia al posto barca. La rinuncia comporta che nel corso dell'anno il socio rinunciario non potrà essere assegnatario di posto barca a nessun titolo. Se la rinuncia è presentata dopo l'assegnazione del posto barca e oltre il 31 gennaio dell'anno di assegnazione, il socio è tenuto al versamento della prima rata d'ormeggio. Dalla data del 31 gennaio non è possibile effettuare la rinuncia e il socio è tenuto a pagare l'intero importo dell'ormeggio. L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato è vietata. Le domande pervenute dopo la data stabilita e/o prive della documentazione richiesta e/o presentate da Soci privi dei requisiti necessari saranno rigettate ad insindacabile giudizio del C.d.S., che non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione scritta in merito al Socio, e non daranno luogo all'inserimento in graduatoria.

art.40)- Il CdS al termine di ogni anno solare provvederà ad assegnare ai soci il punteggio di merito maturato nell'anno e stilerà la graduatoria di merito utile per la concessione del posto barca ordinario e provvisorio. La graduatoria costituisce la lista di attesa attraverso cui, in modo tassativo ed esclusivo, può ottenersi l'assegnazione del posto barca. La graduatoria per l'assegnazione dei posti barca in ogni caso salvaguarda il punteggio di anzianità di merito acquisito negli anni dal socio. Essa deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria può essere presentato ricorso con raccomandata ar avverso la graduatoria pubblicata e limitatamente alla posizione di interesse. I punti di merito, per la formazione delle graduatorie, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i seguenti parametri:

a	per ogni anno nella carica di Presidente di Sezione,	punti 2,00
b	per ogni anno nella carica di Consigliere, Revisore e Proboviro	punti 1,00
c	per ogni anno di anzianità di iscrizione alla sezione	punti 0,25
d	per ogni anno trascorso dalla data della prima domanda senza ottenere l'assegnazione	punti 0,20
e	per attività e collaborazioni conferite e riscontrate con delibera del CdS, prestate in maniera continuativa nel corso dell'anno a favore della sezione senza alcuna remunerazione.	punti 1,00 ≥ 6 mesi punti 0,50 < 6 mesi
f	Per la partecipazione a comitati organizzativi di eventi sportivi, sociali e promozionali riscontrata con delibera del CDS	Punti 0,50
g	Per ogni anno nella carica di direttore sportivo, istruttore, allenatore, giudice di regata, giudice di gara, esperto velista lni, conferito o riscontrato da delibera del CdS	Punti 0,50
h	Per la partecipazione a eventi sportivi, promozionali e sociali deliberati dal CD nonché per prestazioni occasionali di particolare rilevanza riscontrati con delibera del CdS	Punti 0,30 Punti 0,50 con unità da diporto
i	Per la collaborazione attiva e continuativa alla realizzazione di eventi sportivi, promozionali e sociali deliberati dal CdS e riscontrati con delibera del CdS	Punti 0,30 Punti 0,50 con unità da diporto
l	per la partecipazione autorizzata dal CdS con le insegne della sezione, ad eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere nazionale o zonale regate nazionali e/o internazionali; gare di pesca ufficiali) organizzati da altre sezioni e valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o internazionali	Punti 0,50



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
12 di 18

In caso di trasferimento da altra struttura periferica della Lega Navale Italiana l'anzianità maturata dal socio nella stessa è riconosciuta al 50% nella graduatoria per la fruizione dei servizi sociali purchè non ci siano interruzioni di sorta.

art.41)- I punti di merito vengono assegnati dal Cd in apposita riunione con verbalizzazione in cui sarà specificato, il nome del socio, il motivo, il dettaglio e la somma dei punti assegnati. Sullo stesso verbale saranno fissate modalità e termini per gli eventuali ricorsi. A parità di punteggio, prevale nell'ordine: a) l'anzianità di iscrizione presso la Sezione; b) l'anzianità di iscrizione presso la Presidenza Nazionale; c) l'anzianità anagrafica. Le graduatorie entrano in vigore l'1 gennaio di ogni anno e restano in vigore fino al 31 dicembre dello stesso anno.

art.42)-. L'assegnazione degli ormeggi deve salvaguardare la possibilità di una normale rotazione degli stessi, per consentire ai soci con minor punteggio di ottenere un posto d'ormeggio dopo un congruo periodo di attesa. Tale principio viene reso operativo: a) dall'avvicendamento fra i soci che lasciano, per vari motivi, l'attività nautica; b) dal naturale avvicendamento determinato dal sistema di attribuzione dei punti di merito e di demerito. Ogni socio può essere assegnatario di un solo posto barca;

1. L'assegnazione ordinaria del posto barca ha validità annuale, prorogabile nei due anni successivi, fatte salve le esigenze tecniche. Essa si basa sulla graduatoria annuale tenendo conto delle disponibilità di spazio, delle dimensioni e delle caratteristiche delle imbarcazioni indicate nelle domande. La graduatoria costituisce altresì lista di attesa per l'occupazione provvisoria dei posti barca vacanti, per i soci che ne abbiano fatto richiesta entro il 30/11 dell'anno precedente. Non sono previste né ammesse altre forme di acquisizione della concessione d'uso del posto barca. La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione. Il posto barca resta nella piena disponibilità della sezione ed in affidamento al proprietario, titolare dell'assegnazione, che peraltro assume ogni responsabilità a riguardo nel periodo di utilizzo. La sezione non è responsabile per eventuali furti o danni.

2. Ai soci cui è stato concesso un posto barca annuale deve essere assicurata, fatti salvi i casi di forza maggiore, la disponibilità del posto barca per tre anni consecutivi.

3. In caso di decesso del socio titolare il posto barca può essere prorogato, con delibera del C.d.S, fino alla fine dell'anno solare successivo, a favore di un erede purché socio. Questo per permettere al socio erede, in ogni caso, le operazioni eventuali di dismissione e sistemazione dell'unità da diporto qualora non sia nella condizione di diretta assegnazione del posto barca. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi soci della sezione, l'assegnazione decade e l'unità da diporto deve essere rimossa.

4. In caso di comproprietà dell'unità da diporto: a) dovranno essere specificati i nominativi dei comproprietari e dovrà essere designato, tra i comproprietari, quello che assumerà la titolarità dell'assegnazione dell'ormeggio e la responsabilità nei confronti della sezione;

5. tale comproprietà dovrà risultare nel contratto di acquisto o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tutti i comproprietari ;

6. i comproprietari devono essere tutti soci ordinari della sezione.

7. I soci comproprietari che usufruiscono di posto barca presso la base nautica sociale non possono, ad alcun titolo, essere assegnatari di altro posto barca.

8. A domanda accolta, l'assegnatario verserà la quota prevista dalle disposizioni vigenti e presenterà il certificato di assicurazione a lui intestato. Il mancato versamento della quota supplementare nei termini, equivale alla rinuncia della assegnazione.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
13 di 18

9. Nessuna unità da diporto potrà prendere ormeggio nello specchio acqueo o occupare un posto a terra in concessione alla sezione senza preventiva autorizzazione.

10. Ad ogni unità da diporto all'ormeggio è assegnato un posto che potrà essere mutato per esigenza di ordine logistico e pratico o qualora il Cd lo consideri utile e necessario nell'interesse della sezione.

11. Conformemente a quanto previsto per la frequentazione della sezione, non è ammesso, da parte di terzi, soci o non, l'uso dell'unità da diporto se sulla stessa non è presente il socio assegnatario o un suo familiare maggiorenne anch'esso socio della sezione.

12. Il socio assegnatario di posto barca, cui sia stato inflitto il provvedimento della sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica, o della sospensione dall'esercizio dei diritti di socio in via disciplinare o precauzionale, può accedere alla sede nautica esclusivamente per accudire alla manutenzione della propria unità da diporto, per accertarne la conservazione e la sicurezza agli ormeggi in relazione alle mutevoli condizioni atmosferiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada dalla concessione o richieda di trasferirla in un ormeggio esterno alla sezione per la durata della sospensione.

13. Il posto barca viene assegnato in relazione alla disponibilità di posti adatti alle dimensioni dell'unità da diporto e fino ad esaurimento iniziando dal Socio primo in graduatoria. Nel caso di posti disponibili ma non adatti all'unità da diporto del Socio si scorre la graduatoria fino al primo Socio proprietario di una unità da diporto o natante adatto al posto disponibile. Il Socio che pur utilmente collocato in graduatoria non trova assegnazione a causa delle dimensioni dell'unità da diporto resta in lista d'attesa fino a quando non si libera un posto adatto alla sua unità da diporto fermo restando il diritto di tutti i soci di aspirare all'ottenimento del posto barca essendo disposto il principio della rotazione fra gli aventi diritto.

art.43)-Il C.d.S. e/o il Presidente di Sezione possono assegnare in maniera provvisoria, senza tener conto della graduatoria, n. 2 posti barca momentaneamente liberi a Soci che svolgono con la loro barca particolari attività in favore delle finalità della Lega Navale Italiana. Il Presidente e/o il C.d.S. possono autorizzare l'utilizzazione in forma gratuita dei posti barca lasciati momentaneamente liberi dai Soci fruitori a vantaggio di altri Soci, per esigenze della Sede e/o di opportunità e/o di ospitalità per Soci di passaggio -

art.44)-I posti barca non sono commerciabili tra Soci, non sono cedibili a terzi ed ogni abuso o trasgressione sarà severamente perseguita mediante deferimento agli Organi di Disciplina.

art.45)-Prima di occupare un posto barca in acqua o a terra con l'unità da diporto i Soci debbono presentare in segreteria idonea documentazione da cui risulti il contratto di assicurazione in corso di validità di cui all'art. 22 lettera c), la proprietà, la lunghezza e la larghezza f.t. della stessa (per le imbarcazioni da diporto o navi fotocopia del libretto di navigazione - per i natanti da diporto fotocopia del certificato di omologazione rilasciato dal cantiere costruttore o autocertificazione) e firmare il modulo di Assunzioni di Responsabilità. La mancata consegna della documentazione di cui sopra produrrà la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

I proprietari delle unità da diporto assegnatari di un posto barca nell'anno precedente nonché quelli che stazionano agli ormeggi in maniera continuativa sono tenuti a tenere in regola la documentazione di cui sopra e ad aggiornare la stessa presso la sezione entro 10 giorni dall'avvenuta variazione.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
14 di 18

art.46)-Il Socio che voglia cambiare l'unità da diporto dovrà presentare istanza scritta al C.d.S. indicandone le caratteristiche (lunghezza, larghezza, altezza di bordo, pescaggio ecc.). Secondo, poi, le possibilità che l'impianto offre e la situazione del momento si valuterà se esistono le condizioni per effettuare il cambio. In caso di temporanea impossibilità la richiesta del Socio sarà tenuta agli atti fin quando non sarà possibile soddisfarla.

art.47)-Il Socio nel caso deleghi, anche verbalmente, altra persona Socio della struttura e/o Ditta ad effettuare operazioni di banchina e/o di rimessaggio e/o riparazioni di qualsiasi genere è sempre e comunque responsabile dell'operato dell'incaricato per eventuali danni arrecati a persone, unità da diporto, a strutture e apparecchiature del sodalizio.

. I soci assegnatari di posto barca hanno l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni regolamentari per l'utilizzo dei posti barca. E' altresì obbligatorio il rispetto del codice della navigazione, delle ordinanze della Capitaneria di Porto e di tutte le leggi e normative inerenti la sicurezza e l'inquinamento.

art.48)-Il Socio decade dalla concessione del posto barca e viene escluso dalla Lista di Attesa senza possibilità di appello in caso di :

- a) Mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto con obbligo della rimozione della barca affondata o semi sommersa - art. 75 Cod. Nav.
- b) Mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede.
- c) Rifiuto non giustificato di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali.
- d) Utilizzo dell'Unità da diporto per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica.
- e) Mancata iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana (art. 13 R.I.) .
- f) Mancato pagamento della quota di frequenza (art. 13 R.I.).
- g) Permettere l' utilizzo dell'unità da diporto a persone non Soci.
- h) Uso del posto barca come parcheggio totalmente inoperoso, senza giustificati motivi, dell'unità da diporto per un periodo superiore a dodici mesi.
- i) Mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui gli art. 22 e art. 23
- j) Inosservanza reiterata delle norme del regolamento interno e delle disposizioni attuative dello stesso deliberate dallo stesso.

Le violazioni di cui ai punti sub c), e), h) comportano l'esclusione per tre anni consecutivi dall'assegnazione del posto barca pur restando nella lista d'attesa.

Le violazioni dei punti sub a), b), d), f), g), , i), l) comportano la decadenza definitiva dalla concessione del posto barca e l'esclusione permanente dalla lista di attesa.

art.49)-Nel caso di decadenza definitiva dell'assegnazione del posto di ormeggio la rimozione dell'unità da diporto deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione ufficiale della sanzione; qualora, trascorso il termine, il Socio non provvede si farà ricorso all'autorità giudiziaria con addebito delle spese di giudizio e del canone maggiorato del 100% dal giorno di abusiva occupazione.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
15 di 18

E) REGOLAMENTO SERVIZI PONTILI GALLEGGIANTI, SOTTOBANCHINA MOLO SUD, PUNTI DI ORMEGGIO ALLA RUOTA ED AREA A TERRA

art.50)-Tutti i Soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote supplementari di frequentazione base nautica possono accedere ai pontili ed agli altri servizi del sodalizio nelle ore consentite. I Soci titolari di ormeggio al pontile galleggiante, saranno dotati della chiave del cancello di accesso; in caso di smarrimento della chiave sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento della quota pari al valore della chiave.

art.51)-Per l'accesso alla sede nautica a terra viene rilasciata un tessera magnetica o trasponder personale, in caso di smarrimento della tessera sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento di una quota pari al valore della tessera o trasponder.

art.52)-I rapporti con il personale addetto della L.N.I. sez. di Ortona saranno regolati dai relativi contratti collettivi di lavoro stipulati di volta in volta. In ogni caso il personale dipendente alla pari dei Dirigenti della Sezione non sono responsabili per furti delle imbarcazioni, delle loro dotazioni, di materiali e di quanto altro possa essere lasciato a bordo o depositato nell'ambito della concessione..

art.53)-Il C.d.S. può variare i posti d'ormeggio e quelli a terra per motivate esigenze tecniche o organizzative.

art.54)-L'utilizzo dei pontili e delle altre strutture deve avvenire in modo da non comprometterne l'integrità nel tempo evitando di accedervi con calzature o mezzi inadeguati e di notte senza adeguati ausili luminosi, evitando di tenere inutilmente accesi i motori, e di svolgere lavori di rimessaggio o di altro genere, o avere comportamenti che possano apportare danni alle persone e alle strutture del sodalizio, all'ambiente e alle unità da diporto degli altri soci. E' fatto divieto sui pontili, di trascinare o lasciare cose che possano arrecare direttamente o indirettamente danni alle strutture e nocimento alle persone ovvero che creino intralcio al transito e al sistema antincendio. L'accesso agli animali è consentito solo nel caso che trattasi di animali di piccola taglia portati a braccio e regolarmente assicurati. E' esclusivamente consentito nell'area a terra l'accesso dei mezzi su gomma per il trasporto dei natanti o di altri oggetti di peso eccessivo per il tempo strettamente necessario a tali operazioni, ferma restando l'integrale responsabilità del Socio proprietario nello svolgimento di tali manovre.

art.55)-L'uso dei servizi, luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l'allacciamento alle prese elettriche i Soci devono munirsi di cavi idonei e protetti in tubazione pvc isolante (paraolio) secondo le disposizioni di legge in vigore. L'utilizzo dell'energia elettrica è limitato alle esigenze di emergenza e per la ricarica delle batterie che deve avvenire sotto sorveglianza del Socio proprietario dell' unità; l'alimentazione dei servizi è ammessa solo nel caso in cui il Socio sia presente a bordo. E' fatto divieto di lasciare incustoditi lacci o pompe personali sui pontili e nella sede nautica. L'uso dei servizi a terra e/o agli ormeggi è soggetto a partecipazione di spesa nei modi fissati dal CdS.

art.56)- E' fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, carburanti, detersivi o materiali inquinanti e di effettuare lavori che possano inquinare l'ambiente circostante. Tutte le unità ormeggiate ed a terra hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza ed in stato di



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
16 di 18

approntamento gli impianti per la segnalazione e/o l'estinzione di incendi e i Soci titolari dell'ormeggio e dei posti barca hanno l'obbligo di adottare tutte le precauzioni tese a scongiurare possibili cause di incendio. E', inoltre, tassativamente vietato il trasporto di carburanti in contenitori non omologati, effettuare rifornimenti ai serbatoi fissi mediante travasi di liquidi infiammabili senza adottare le precauzioni necessarie, è altresì vietato effettuare lavori a bordo o nelle aree in concessione di qualsiasi tipo con l'impiego di fiamme libere o apparecchi tipo saldatrici, smerigliatrici, fiamme ossidriche e tutto quanto possa provocare scintille o fiamme libere, compresi i lavori di verniciatura a spruzzo che possono arrecare danni alle altre imbarcazioni. E' d'obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto. Tutti i rifiuti prodotti devono essere smaltiti nel rispetto delle norme regolamentari e di legge a cura del socio proprietario dell'unità da diporto.

art 57)-Le operazioni di piccola manutenzione sono consentite a condizione del rispetto delle condizioni di sicurezza, sotto la totale responsabilità del Socio proprietario dell'unità da diporto ed evitando di provocare danno e sporcizia alla sede nautica. E' obbligatorio inoltre utilizzare ogni sistema atto a proteggere la pavimentazione della base nautica da vernici antivegetative, fuoriuscita di carburante, solventi ed ogni altro liquido o polvere. I rifiuti eventualmente prodotti devono essere smaltiti nel rispetto delle norme regolamentari e di legge vigenti a cura del socio.

art.58)-Per l'ormeggio in banchina o ai pontili è obbligatorio dotare l'unità da diporto di un numero sufficiente di parabordi (almeno tre per ogni lato) e l'uso di passerelle e/o scalette e/o tender deve essere tale da non ingombrare il pontile o la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito. Le cime di ormeggio non devono debordare dagli spazi concessi nè sovrapporsi a quelle delle unità adiacenti.

art.59)-L'uso delle strutture, delle infrastrutture e delle attrezzature disponibili presso la Sede Nautica, ed in particolare del verricello elettrico per l'alaggio e varo delle imbarcazioni è consentito esclusivamente al personale della L.N.I.. E' inoltre interdetto l'uso delle attrezzature ai minori. La disciplina relativa alle operazioni di varo e alaggio è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi disponibile sul sito internet della sezione e presso la segreteria e che ogni socio è tenuto a visionare e a rispettare.

art.60)-Il Sodalizio mette a disposizione dei Soci assegnatari di ormeggio le imbarcazioni a remi per il traghettaggio di max una persona a bordo (il solo conduttore); i Soci che decidono di utilizzare tali mezzi sono tenuti a controllare la presenza delle dotazioni di bordo prescritte dal Codice della Navigazione e le condizioni del mezzo, assumendo in prima persona il rischio per danni a se stessi ed a terzi manlevando la Sez. L.N.I. di Ortona, i suoi dirigenti ed addetti da ogni responsabilità; l'uso della unità da diporto a motore per il traghettaggio è consentita esclusivamente al personale della L.N.I. Sez. di Ortona.

art.61)-L'area a terra è concessa al socio esclusivamente per il ricovero dell'unità da diporto di sua proprietà nelle modalità disposte di volta in volta dalla Direzione della Sezione.

I Soci assegnatari di posti barca a terra e in mare, successivamente al varo sono tenuti a liberare l'area a terra da ogni bene, perdendo la disponibilità dell'area per ogni uso diverso dal rimessaggio invernale.



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI ORTONA

LNI

“Regolamento Interno di Sezione”

Pagina
17 di 18

art.62)- I Dirigenti della Sezione declinano ogni responsabilità per danni a cose indebitamente introdotte o persone introdottesi arbitrariamente, nell'area della Base Nautica.

art.63)-La Sezione non risponde dei danni dipendenti da fortunali o di danni che possono verificarsi in relazione a qualsiasi altra circostanza e non assume alcuna responsabilità per eventuali furti totali, parziali o atti vandalici come declina eventuali responsabilità per la mancata stipula di idonea assicurazione per R.C. furto ed incendio e perdita totale dell'unità da diporto.

art.64)- Eventuali controversie tra Soci o tra Soci e Organi Collegiali dovute a danni causati o subiti dalle unità da diporto ormeggiate nella Base nautica e/o sorte per motivi amministrativi o gestionali vanno risolte esclusivamente tra i Soci o tra i Soci e i Dirigenti secondo i dettami del Regolamento allo Statuto L.N.I. e del Regolamento Interno della Sezione. Il ricorso all'Autorità Giudiziaria può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'esaurimento delle procedure interne e dopo aver fatto ricorso ai competenti Organi interni. Il Socio che si iscrive alla Lega Navale Italiana accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o ad intentare azione legale contro la Lega Navale Italiana per le controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo ed a rimetterne le decisioni agli Organi statutari a ciò preposti; la mancata osservanza di tale impegno comporta l'avvio di un procedimento disciplinare per grave infrazione del Regolamento, passibile di radiazione.

Pertanto l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo l'esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all'obbligo di riservatezza.

art.65)-Numero 2 posti di ormeggio sono destinati al transito nel rispetto delle regole del sodalizio. I Soci di altre Sedi, previa esibizione della tessera sociale valida per l'anno in corso e del certificato di iscrizione dell'unità da diporto al Naviglio della Lega Navale il cui intestatario sia anche intestatario della licenza di abilitazione alla navigazione e, quindi, proprietario dell'unità da diporto, possono utilizzare per un massimo di tre giorni i posti di transito in forma gratuita. I Soci in transito possono ormeggiare, compatibilmente con le esigenze della Sezione, anche per periodi superiori a tre giorni nel corso dell'anno solare; in questo caso sono tenuti al pagamento delle tariffe disposte dall'organo direttivo. L'uso dei servizi è sottoposto al pagamento delle quote deliberate dal CdS.

art 66)- È vietata qualsiasi attività con fini di lucro da parte dei soci nell'ambito della sezione con l'uso delle unità da diporto di proprietà. L'iscrizione al Registro del naviglio ed il conseguente diritto di usufruire del posto barca non è consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere attività commerciale, o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica; l'uso dei posti barca non è, inoltre, consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai soci per svolgere attività agonistica in nome di circolo nautico, associazione sportiva o istituto diverso dalla propria struttura periferica (art. 35.3 Rn) in competizione con un gruppo sportivo presente in sezione. 2. Le comunicazioni ai soci si considerano come avvenute all'atto dell'affissione delle stesse all'albo di sezione e della pubblicazione sul sito web, salvo quanto diversamente stabilito dal Regolamento allo Statuto.



LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA

LNI

*Pagina
18 di 18*

F) NORME TRANSITORIE

Art.67)-Il presente regolamento Interno è fonte esclusiva di disciplina della Sezione di Ortona della L.N.I., Esso, così come ogni sua revisione, debitamente convalidata dal CDS ed approvata dall'Assemblea dei Soci entra in vigore immediatamente dopo la ratifica della Presidenza Nazionale. Il Consiglio Direttivo provvederà alla comunicazione delle varianti al regolamento mediante affissione presso la sede della sezione di Ortona della Lega Navale Italiana. Dalla sua entrata in vigore il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti e disposizioni nelle materie da esso disciplinate.

art.68)-In caso di contenzioso amministrativo le spese di giudizio sono a totale carico del sodalizio e non degli amministratori pro tempore.